

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 marzo 2000

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 43

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 2000.

**Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina (BSE).**

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 2000. — <i>Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)</i>	Pag.	5
ALLEGATO 1 - Indagine clinica su animali sospetti di BSE	»	15
ALLEGATO 2 - Raccolta informazioni sui mangimi utilizzati in azienda	»	21
ALLEGATO 3 - Criteri per il campionamento negli allevamenti bovini a rischio	»	24
ALLEGATO 4 - Scheda di accompagnamento dei campioni	»	27
ALLEGATO 5 - Scheda di rintraccio degli animali a rischio	»	30
ALLEGATO 6 - Schema dei flussi informativi	»	38
ALLEGATO 7 - Informazioni contenute nell'anagrafe degli impianti di produzione, distribuzione di alimenti per animali e di laboratori per conto terzi	»	42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 gennaio 2000.

Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente l'attuazione delle Direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE relative alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, e successive modifiche;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 1991, concernente norme per la profilassi di malattie animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991, concernente il riconoscimento del Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale Centro di riferimento nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 2 novembre 1991, recante riconoscimento quale Centro di riferimento nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», in Teramo;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 1993, concernente l'istituzione di una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e dalle province autonome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffuse contagiose;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 28 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1997, concernente misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 4 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 1997, concernente misure integrative per la profilassi della BSE;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998, concernente «misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalità di distruzione»;

Vista la decisione della Commissione 96/272/CE del 23 aprile 1998, che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 1999, attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, pubblicato sul supplemento ordinario n. 120 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 146 del 24 giugno 1999, che dà attuazione alla Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di animali delle specie bovina e suina.

Ritenuto necessario attuare un sistema di sorveglianza epidemiologica sull'intero territorio nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina, comprensivo di specifiche misure sanitarie, e il coordinamento delle relative attività;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, reso nella riunione del 16 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di seguito denominata BSE.

2. Gli obiettivi del sistema di cui al comma 1 sono:

- a) osservare e valutare la situazione epidemiologica ed i fattori di rischio della BSE su territorio nazionale;
- b) analizzare periodicamente il rischio della presenza e dell'introduzione della BSE nel territorio nazionale;
- c) diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia con sintomatologia riferibile a BSE;
- d) gestire in modo efficiente le eventuali emergenze collegate al verificarsi di casi di BSE sul territorio nazionale.

3. Del sistema di cui al comma 1 fanno parte:

- a) i detentori responsabili degli allevamenti bovini e bufalini;
- b) i servizi veterinari regionali e locali;
- c) i veterinari riconosciuti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- d) il dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità;
- e) l'Istituto superiore di sanità;
- f) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
- g) il centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA);
- h) il centro di riferimento nazionale veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI);
- i) gli stabilimenti di produzione dei mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti;
- j) gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale;
- k) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
- l) una banca dati informatizzata.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) animale con sintomi clinici compatibili con BSE: un animale della specie bovina o bufalina di età superiore a venti mesi, con segni comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali non sia possibile escludere la diagnosi della malattia;
- b) animale affetto da BSE: animale della specie bovina o bufalina per il quale il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate conferma la diagnosi di encefalopatia spongiforme trasmissibile.

Art. 3.

1. È istituita l'anagrafe nazionale degli impianti di produzione, di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto terzi.

2. Ai fini dell'istituzione dell'anagrafe di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome assegnano a ciascun impianto di cui al comma 1 un codice identificativo univoco di otto caratteri alfanumerici, costituito dalla sigla della provincia dove ha sede lo stabilimento e un numero progressivo di massimo sei cifre, e trasmettono al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione le informazioni di cui all'allegato 7.

3. Le regioni e le province autonome aggiornano le proprie basi di dati, anche a seguito di ogni ispezione effettuata secondo le scadenze previste dal piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione degli animali e, nel caso di produttori di alimenti destinati all'alimentazione dei ruminanti, secondo le scadenze previste all'art. 4.

4. Le regioni e le province autonome trasmettono gli aggiornamenti dell'anagrafe di cui al comma 1 al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, almeno annualmente entro il 1° marzo di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1 che non producono alimenti destinati ai ruminanti e almeno semestralmente, entro il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1 che producono alimenti destinati ai ruminanti.

5. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione rendono disponibili i dati contenuti nell'anagrafe al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate.

Art. 4.

1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. ispezionano gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti con cadenza non superiore a centottanta giorni. La cadenza delle ispezioni è ridotta a non più di novanta giorni nel caso in cui i suddetti stabilimenti abbiano linee di produzione comuni per mangimi contenenti e non contenenti farine di carne oppure che abbiano stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti non separato per i mangimi contenenti e non contenenti farine di carne.

2. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, definisce le modalità generali di ispezione per gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti e in particolare le necessarie istruzioni tecniche per i campionamenti, precisandone la cadenza ed i criteri anche tenendo conto delle modalità stabilite dalla norma UNI ISO 2859/2.

Art. 5.

1. In caso di riscontro, a seguito dei controlli previsti all'art. 4, di presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti, i servizi veterinari rintracciano tutti gli allevamenti ai quali tali mangimi sono stati distribuiti e, nel caso in cui gli allevamenti siano situati nel territorio di altre aziende U.S.L., provvedono a comunicarlo alle aziende U.S.L. territorialmente competenti.

Art. 6.

1. È istituita l'anagrafe degli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale. A tal fine è utilizzato l'elenco previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i responsabili degli stabilimenti menzionati al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria le seguenti informazioni:

- a) provenienza dei rifiuti di origine animale utilizzati, nazionale od estera, con eventuale indicazione del Paese d'origine, distinta per ciascuna specie animale;
- b) quantità annue di farine di carne prodotte;
- c) esistenza o meno di linee separate per la produzione di farine di carne contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e di stoccaggi separati.

3. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria trasmette alle regioni gli elenchi e le informazioni previste ai commi 1 e 2 relativi ai territori di competenza.

4. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. aggiornano le informazioni previste al comma 1 e 2, periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, nel corso dell'espletamento degli atti di vigilanza previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. L'aggiornamento semestrale dei dati viene trasmesso dalle aziende U.S.L. alle regioni competenti e da queste al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria che si avvale del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione per la tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1. I dati contenuti nell'anagrafe vengono messi a disposizione del Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a).

Art. 7.

1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L. effettua una visita ispettiva di vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si verifichi la situazione prevista dall'art. 5. Nel corso dell'ispezione il veterinario ufficiale effettua almeno:

- a) un esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali dell'allevamento;
- b) un esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, con compilazione della scheda di cui all'allegato 1;
- c) la verifica, sul registro di stalla del carico e scarico, degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertate;
- d) la raccolta delle informazioni sulla tipologia e provenienza dei mangimi utilizzati in azienda attraverso la compilazione della scheda di cui all'allegato 2.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano utilizzati per l'alimentazione dei bovini o bufalini mangimi destinati ad altre specie, contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi, sul documento identificativo individuale e sul registro di stalla, per i capi che hanno avuto accesso al mangime in questione, è riportata l'indicazione «animale a rischio per BSE». Fermo restando il campionamento previsto all'art. 9, al momento della macellazione il servizio veterinario competente dispone per tali animali l'eliminazione del materiale specifico a rischio come definito nell'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai bovini o bufalini ai quali sono stati somministrati i mangimi di cui all'art. 5.

4. Le informazioni raccolte, tramite le schede di cui all'allegato 2, vengono riportate nella banca dati degli allevamenti bovini di cui all'art. 12, del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, e trasmesse alla regione ed alla competente autorità centrale con i medesimi flussi istituiti per l'alimentazione dell'anagrafe degli allevamenti e capi bovini. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria definisce le specifiche tecniche per tali comunicazioni.

5. Le visite ispettive previste al comma 1 possono essere effettuate nell'ambito degli ingressi negli allevamenti bovini per l'espletamento di altre attività programmate, anche tramite veterinari liberi professionisti appositamente incaricati o autorizzati.

Art. 8.

1. Il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, d'intesa con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, ogni anno fornisce al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria:

- a) l'analisi dei dati raccolti nel corso dell'anno in forma di analisi del rischio di presenza e di introduzione della BSE nel territorio nazionale. Tale analisi è utilizzata per la riprogrammazione annuale di cui all'art. 9 da parte del Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;
- b) la lista degli allevamenti che fanno uso di mangimi considerati a rischio di contaminazione.

2. A seguito dei risultati dei controlli effettuati a norma del presente decreto, il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria modifica eventualmente, con atto dirigenziale, gli allegati al presente decreto.

Art. 9.

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, d'intesa con le regioni e province autonome prepara un piano annuale di campionamento, che rispetti i criteri minimi descritti all'allegato 3.

2. I campioni di cui al comma 1 sono esaminati per BSE dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. All'atto del prelievo del cervello deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 4. Tale scheda accompagna il campione e, completata con le informazioni riguardanti l'esito, viene inviata, a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. In caso di riscontro di positività per BSE si applica quanto previsto dall'art. 12.

Art. 10.

1. Le regioni e le province autonome predispongono piani annuali di formazione e aggiornamento per i veterinari delle aziende sanitarie locali nonché campagne di informazione sulla BSE destinate specificamente agli allevatori di animali delle specie bovina e bufalina da realizzare nell'ambito dell'attività di educazione sanitaria. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le regioni e le province autonome inviano al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate una relazione sui programmi di formazione e aggiornamento realizzati nel corso dell'anno precedente.

Art. 11.

1. Chiunque riscontri la presenza di bovini e bufali con sintomi clinici compatibili con la BSE, deve provvedere all'immediata segnalazione al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per territorio.

2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, il veterinario ufficiale procede ad una ispezione in allevamento al fine di verificare la segnalazione ricevuta.

3. Nel caso in cui il veterinario ufficiale riscontri la fondatezza della segnalazione ricevuta:

- a) ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento dell'animale o degli animali in questione;
- b) effettua un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti nell'azienda;
- c) compila la scheda di cui all'allegato 1.

4. Gli animali di cui al comma 3, lettera a), devono essere tenuti sotto osservazione clinica, per un periodo di quindici giorni, da parte del servizio veterinario competente per territorio, in collaborazione con esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Nel caso in cui gli animali in questione vengano a morte durante detto periodo, il servizio veterinario provvede al prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici differenziali e per la diagnosi di BSE. Il servizio veterinario invia la scheda di cui al comma 3, lettera c), al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. I campioni devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4.

5. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, l'animale manifesti regressione della sintomatologia neurologica o sia stata effettuata la diagnosi eziologica di malattia diversa dalla BSE, a seguito di visita collegiale effettuata dal servizio veterinario e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, competenti per territorio, sono revocate le misure di cui al comma 3, lettera a), e la scheda di cui alla lettera c) del medesimo comma, debitamente integrata con l'eventuale diagnosi effettuata, deve essere inviata al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. L'Istituto zooprofilattico competente per territorio deve inoltre compilare e inviare la scheda di cui all'allegato 4 al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione.

6. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, non sia possibile escludere la diagnosi di BSE sulla base della persistenza della sintomatologia neurologica, mancata risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l'animale deve essere considerato sospetto di BSE, con relativo obbligo di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

7. Nel caso di cui al comma 6, l'autorità sanitaria competente dispone:

a) l'abbattimento degli animali sospetti con prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici e, comunque, per l'effettuazione dell'esame istopatologico del tessuto cerebrale. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4;

b) la comunicazione del sospetto al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanità. Ai due Centri di riferimento deve essere inviata anche la scheda di cui al comma 3, lettera c);

c) il sequestro ed il divieto di spostamento di tutti gli animali delle specie in questione, presenti nell'azienda.

8. Le carni degli animali di cui al comma 7, lettera a), nonché quelle degli animali morti durante il periodo di osservazione di cui al comma 4, devono essere distrutte mediante incenerimento; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto.

Art. 12.

1. Qualora l'esame diagnostico per BSE di cui all'art. 11 risulti:

a) negativo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale presso il quale è stato effettuato l'esame diagnostico informa di tale esito l'azienda U.S.L. competente per territorio, la regione, il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. A seguito di tale comunicazione sono revocate le misure sanitarie disposte in precedenza;

b) positivo, oltre alle comunicazioni previste alla lettera a), i relativi campioni devono essere inviati al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate per la conferma della diagnosi.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio invia in ogni caso la scheda di cui all'allegato 4, completata con le informazioni riguardanti l'esito dell'esame diagnostico effettuato, al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione.

3. Il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dà immediata comunicazione dell'esito di conferma all'azienda U.S.L. competente per territorio, alla regione, al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanità. Nella comunicazione dell'esito di conferma deve essere indicato il codice della marca auricolare dell'animale esaminato.

Art. 13.

1. In caso di conferma della diagnosi di BSE da parte del Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone, a completamento delle misure previste all'art. 12:

a) l'effettuazione del rintraccio degli animali a rischio, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5, da parte del veterinario ufficiale dell'azienda U.S.L. in collaborazione con il personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

b) l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento in impianti preventivamente individuati dall'autorità sanitaria regionale; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto;

c) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali eventualmente nati da quelli infetti nei due anni precedenti l'insorgenza dei sintomi neurologici. Tale misura si applica anche agli eventuali ovuli ed embrioni prodotti durante il medesimo periodo;

d) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali coetanei dei capi infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in particolare, alimentari nell'allevamento di nascita, di svezzamento o negli allevamenti nei quali l'animale infetto è stato detenuto nei primi sei mesi di vita;

e) la ricerca delle madri degli animali infetti, allo scopo di completare la scheda prevista nell'allegato 5.

2. Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di cui al comma 1, punti b), c) e d), devono essere sottoposti ad esame diagnostico per BSE.

3. Copia della scheda di cui all'allegato 5, debitamente compilata, deve essere inviata al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a).

4. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, e con il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, coordina le azioni di rintraccio degli animali di cui al comma 1, punti c), d) ed e), informando tempestivamente le regioni e le aziende U.S.L. competenti sulle aziende coinvolte.

5. Nel caso in cui gli animali infetti siano animali introdotti da Paesi terzi o da altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie a stabilire l'esatta provenienza degli animali e la presenza sul territorio italiano di altri animali con medesima origine.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), previo parere favorevole del Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, l'obbligo di abbattimento può essere limitato agli animali che hanno condiviso con quelli infetti i medesimi fattori di rischio per BSE. In tale caso l'azienda deve essere sottoposta ad una specifica sorveglianza nel quadro dei controlli di cui all'art. 9.

7. Nel caso in cui gli animali infetti si trovino in una stalla di sosta, il servizio veterinario competente per territorio effettua il rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, sulla quale si applicano le misure previste dal presente articolo.

8. Nel caso in cui venga dimostrato dalle indagini epidemiologiche effettuate nell'azienda infetta, che animali delle specie ovina e caprina eventualmente presenti possono essere stati esposti a specifici fattori alimentari di rischio, il servizio veterinario competente per territorio effettua una specifica sorveglianza su tali animali. Tale sorveglianza deve comprendere un programma di campionamento presso gli stabilimenti di macellazione sui capi a fine carriera ed esami diagnostici su quelli morti o macellati d'urgenza.

Art. 14.

1. Nel caso in cui il sospetto della presenza di un animale di età superiore a venti mesi con sintomatologia clinica compatibile con BSE venga effettuato presso uno stabilimento di macellazione, nel corso della visita *ante mortem*, il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione provvede a:

a) compilare la scheda di cui all'allegato 1 ed ad inviarla al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione;

b) abbattere l'animale sospetto, separatamente o al termine delle normali operazioni di macellazione, prelevando i necessari campioni per l'effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e per la diagnosi di BSE. Tali campioni saranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio scortati dalla scheda di cui all'allegato 4;

c) porre sotto vincolo sanitario presso lo stabilimento di macellazione le carni degli animali di cui al punto precedente, eventualmente in stato di congelazione, e destinare alla distruzione i materiali specifici a rischio.

2. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE, oltre alle comunicazioni previste all'art. 12, le carni di cui al comma 1, lettera c), devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8. Inoltre deve essere effettuato il rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, con esclusione delle stalle di sosta, per la quale si applicano le misure previste all'art. 13.

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 1996, n. 532, qualora a seguito degli esami diagnostici effettuati conformemente al presente decreto, venga confermata la presenza della BSE nel territorio nazionale, la commissione permanente di emergenza di cui al decreto del Ministro della sanità 4 maggio 1993, integrata nella sua composizione dal direttore o da esperti del Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e da esperti del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, funge da unità nazionale di crisi per la BSE.

Art. 16.

1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L., a seguito di notifica della morte in azienda di uno o più animali da riproduzione di età superiore a venti mesi, qualora non venga accertata la causa di morte, preleva i campioni necessari per l'effettuazione degli esami diagnostici per BSE. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4. Le carni di tali animali devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8.

2. Chiunque accerti l'esistenza di animali da riproduzione di età superiore ai quattro anni con sintomi di malattia grave e progressiva non riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia neurologica, o moribondi, che non presentano segni di malattia di natura infettiva o traumatica deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, che ne dispone l'immediata macellazione e l'effettuazione degli esami diagnostici secondo le modalità indicate all'art. 14.

3. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE si applicano le misure previste dagli artt. 12 e 13.

Art. 17.

1. L'Istituto superiore di sanità, d'intesa con il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie, provvede ad organizzare prove interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle tecniche diagnostiche legate al rilievo di tessuti di mammiferi nei mangimi destinati al consumo animale.

Art. 18.

1. Il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad organizzare prove interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle tecniche diagnostiche per il rilievo della BSE negli animali.

Art. 19.

1. Lo schema dei flussi informativi istituiti dal presente decreto è rappresentato in allegato 6.

Art. 20.

1. Tutte le schede e le registrazioni previste dal presente decreto dovranno essere conservate per un periodo minimo di sette anni.

Art. 21.

1. Ai proprietari degli animali delle specie bovina abbattuti ai sensi del presente decreto viene corrisposto l'indennizzo previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218; l'indennizzo non compete per gli animali morti durante il periodo di osservazione disposto ai sensi del presente decreto.

Art. 22.

1. Nell'ambito del sistema di sorveglianza di cui al presente decreto, il Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad una raccolta, su base annuale, dei dati sulle neuropatologie animali osservate presso i laboratori delle facoltà di medicina veterinaria.

Art. 23.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti malattie:

«Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie».

Art. 24.

1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997 è abrogato.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2000

Il Ministro: BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10*

Allegato 1
Articolo 7, comma 1, lettera b)

INDAGINE CLINICA SU ANIMALI SOSPETTI DI BSE

Azienda USL di

Nome e Cognome del veterinario compilatore

LUOGO DEL SOSPETTO

MACELLO ☐* ALLEVAMENTO ☐**

QUADRO 1**DATI SUL MACELLO**

Numero di autorizzazione del macello
(bollo CEE o autorizzazione regionale):

Denominazione:

Indirizzo:

Sigla Provincia Codice Istat Comune CAP

QUADRO 2**DATI SULL'ALLEVAMENTO**

Codice aziendale

Detentore:

Nome Cognome

Codice Fiscale

Proprietario (da riempire se diverso dal detentore):

Nome Cognome

Codice Fiscale

Indirizzo allevamento: Via

* Se il sospetto è stato effettuato al macello, riempire il quadro 1, 3 e 5

QUADRO 3**DATI ANAGRAFICI DEL CAPO CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA (se rilevato al macello)**Codice marca auricolare del capo Sesso: maschio ☐ femmina ☐ Razza:Data di nascita dell'animale

Origine dell'animale:

☐ Proveniente da azienda italiana: specificare il codice di azienda ☐ Introdotto da Paesi dell'UE☐ Importato da Paesi Terzi**QUADRO 4****DATI ANAGRAFICI DEL CAPO CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA (se rilevato in allevamento)**Codice marca auricolare del capo Sesso: maschio ☐ femmina ☐ Razza:Data di nascita dell'animale

Origine dell'animale:

Nato in allevamento ☐ Introdotto da Paesi dell'UE ☐ Importato da Paesi Terzi ☐Acquistato da altra azienda italiana ☐

QUADRO 5 (prima parte)**DATI CLINICI**Data rilievo della sintomatologia: Data inizio sintomatologia:

Esame obiettivo generale (principali alterazioni evidenziate): _____

Esame clinico neurologico:

Modificazioni del comportamento: Si ☐ No ☐

Timore ☐	Ritrosia nel superare le soglie ☐
Nervosismo ☐	Leccamento di fianchi/naso ☐
Aggressività ☐	Digrignamento dei denti ☐
Apatia ☐	Ipersensibilità agli stimoli ☐

Altro (specificare):

Sensorio: normale ☐ depresso ☐ eccitato ☐Postura: normale ☐ alterata ☐

Testa ruotata ☐	Paresi ☐	arto/i _____
Testa portata in basso ☐	Paralisi ☐	arto/i _____
Cifosi ☐	Base di appoggio aumentata ☐	
Opistotono ☐	Decubito obbligato ☐	

Altro (specificare):

QUADRO 5 (seconda parte)**DATI CLINICI**Andatura ☐ Normale ☐ Alterata

Incoordinazione ☐	Andatura incerta, tendenza a cadere ☐
Ipermetria ☐	Andatura oscillante ☐
Movimenti in circolo o di lateralità ☐	Cadute improvvise ☐
Rigidità ☐	

Altro (specificare):

Altri segni neurologici o particolari

Tremori ☐	Cecità ☐
Prurito ☐	Altro (specificare) _____

Note aggiuntive

QUADRO 6 (prima parte)**INFORMAZIONI RELATIVE AL PERIODO DI OSSERVAZIONE CLINICA**

Il capo è stato sottoposto ad un periodo di osservazione clinica di 15 giorni a partire dal:

--	--	--	--	--	--	--	--

ESITO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE CLINICA

- ☐ Le misure restrittive sono state revocate in quanto è stata effettuata la diagnosi della malattia in data

--	--

--	--

--	--	--	--

 evidenziando che l'animale era affetto da:

nome della malattia diagnosticata: _____

agente eziologico identificato: _____

Per effettuare la diagnosi stati prelevati i seguenti campioni per l'effettuazione dei seguenti accertamenti diagnostici:

Tessuto prelevato	N. campioni	Accertamento richiesto

- ☐ Le misure restrittive sono state revocate in data

--	--

--	--

--	--	--	--

 in quanto si è avuta regressione della sintomatologia clinica

QUADRO 6 (seconda parte)**INFORMAZIONI RELATIVE AL PERIODO DI OSSERVAZIONE CLINICA**

- ☐ Il capo è morto in data per cui sono stati prelevati i seguenti campioni per l'effettuazione dei seguenti accertamenti diagnostici:

Tessuto prelevato	N. campioni	Accertamento richiesto

- ☐ Al termine del periodo di osservazione clinica NON è possibile escludere la diagnosi di BSE, per cui, in data l'animale è stato abbattuto e sono stati prelevati i campioni per esame diagnostico per la BSE.

Tessuto prelevato	N. campioni	Accertamento richiesto

- ☐ Il capo è stato sottoposto a visita collegiale in data

Data di compilazione

Firma del veterinario compilatore _____

Allegato 2
Articolo 7 comma 1 lettera d)

RACCOLTA INFORMAZIONI SUI MANGIMI UTILIZZATI IN AZIENDA

Azienda USL di

Nome e Cognome del veterinario compilatore

DATI SULL'ALLEVAMENTO

Codice aziendale

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Detentore:

Nome Cognome

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proprietario (da riempire se diverso dal detentore):

Nome Cognome

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo allevamento: Via

MANGIMI PRESENTI IN ALLEVAMENTO

(vanno considerati tutti i mangimi presenti indipendentemente dalla specie animale per cui sono destinati)

Presenza di mangimi in azienda: Sì ☐ No ☐

Origine dei mangimi: Prodotti in azienda ☐ Formulazioni commerciali ☐

Presenza in azienda di formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di origine animale:

Sì ☐ No ☐

Allegato 2
Articolo 7 comma 1 lettera d)

In caso affermativo, riempire la seguente tabella:

Stabilimento di produzione riportato sulla confezione	Specie animali per i quali è destinato	Data di produzione

Presenza in azienda di farine proteiche di origine animale:

Si ☐ No ☐

In caso affermativo, riempire la seguente tabella:

Ditta produttrice	Stabilimento di produzione riportato sulla confezione	Data di acquisto

MANGIMI DESTINATI AI RUMINANTI PRESENTI IN ALLEVAMENTO

Presenza in azienda di mangimi provenienti da stabilimenti dove nel corso dell'attività di vigilanza è stata rilevata la presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi per ruminanti:

Si ☐ No ☐

Allegato 2
Articolo 7 comma 1 lettera d)

In caso affermativo, riempire la seguente tabella:

Stabilimento di produzione riportato sulla confezione	Categoria animali per i quali è destinato	Data di produzione
	☐ < 6 mesi di età ☐ > 6 mesi di età	
	☐ < 6 mesi di età ☐ > 6 mesi di età	
	☐ < 6 mesi di età ☐ > 6 mesi di età	
	☐ < 6 mesi di età ☐ > 6 mesi di età	

Data di compilazione Firma _____

Allegato 3
Articolo 9, comma 1

CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI A RISCHIO

Nell'ambito del piano di cui all'articolo 9 del presente decreto dovranno essere campionati annualmente **1200** animali di specie bovina.

La scelta di campionare 1200 animali ogni anno, permetterà, con un livello di confidenza del 95%, qualora tutti gli esiti fossero negativi, di escludere la presenza di BSE sul territorio italiano in un periodo di sette anni.

Gli animali dovranno essere scelti casualmente nell'ambito di questi tre gruppi di rischio:

1. bovini da riproduzione introdotti da Paesi Terzi o da altri Paesi dell'Unione Europea di età superiore ai 20 mesi (gruppo 1);
2. bovini da riproduzione nati precedentemente al 1994 (gruppo 2).
3. bovini da riproduzione che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne (gruppo 3)

Nell'ambito di questi gruppi viene selezionato un numero minimo di animali, fra quelli a fine carriera che vengono avviati alla macellazione, il cui cervello deve essere esaminato per BSE.

Il numero di animali per ciascuno dei gruppi sopra descritti verrà calcolato considerando il peso percentuale di ciascun gruppo rispetto al totale.

Il numero dei capi da campionare dovrà essere stratificato inoltre secondo il numero totale di animali dei gruppi a rischio presenti in ciascuna Regione d'Italia.

Tutti gli animali selezionati dovranno riportare un segno distintivo definito dal Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria su almeno una marca auricolare e, nel caso di animali per i quali è previsto, sul documento di identificazione individuale (passaporto).

Allegato 3

Articolo 9, comma 1

Determinazione della probabilità di non individuare un animale infetto alle fine del settimo anno di attività del piano di campionamento di cui al presente allegato.

Nel primo anno di attività, supposto che il numero di animali trovati positivi sia pari a zero e che il numero di campioni effettuati nel primo anno sia pari a n_1 , la probabilità (P_{x1}) di ottenere un determinato livello di prevalenza nella popolazione a rischio è determinata attraverso l'impiego della distribuzione Beta ($s+1, n_1-s+1$) dove $s=0$.

Una volta individuati i possibili valori del livello di prevalenza e le relative probabilità, è possibile calcolare la probabilità (P_{y1}) di avere tutti gli animali negativi dato un determinato livello di prevalenza attraverso la seguente formula:

$$P_{y1} = (1 - p)^{n_1}$$

dove:

p = livello di prevalenza considerato.

La probabilità, $P(A_1)$, quindi, di non individuare un animale infetto nel corso del primo anno di attività del piano di campionamento è data da:

$$P(A_1) = (P_{x1}) * (P_{y1})$$

Ripetendo tale procedura per i sette anni considerati otteniamo la probabilità globale $P(A)$ come prodotto delle probabilità che si riferiscono a ciascun anno del piano:

$$P(A) = P(A_1) * P(A_2) * \dots * P(A_7)$$

dove:

$P(A)$: probabilità di non individuare un animale infetto alle fine del settimo anno di attività del piano di campionamento;

$P(A_1)$: probabilità di non individuare un animale infetto nel corso del primo anno di attività del piano di campionamento;

$P(A_2)$: probabilità di non individuare un animale infetto nel corso del secondo anno di attività del piano di campionamento;

.....

$P(A_7)$: probabilità di non individuare un animale infetto nel corso del settimo anno di attività del piano di campionamento.

Nel grafico 1 sono riportati i valori della distribuzione cumulata di $P(A)$ in funzione dei possibili livelli di prevalenza. Nel grafico 2 è riportato il confronto tra i valori cumulati di $P(A_1)$ relativi al solo primo anno di attività e $P(A)$ relativi ai 7 anni.

Allegato 3
Articolo 9, comma 1

Grafico 1: probabilità di non individuare un animale infetto alle fine del settimo anno di attività del piano di campionamento se la prevalenza è maggiore del valore in ascissa

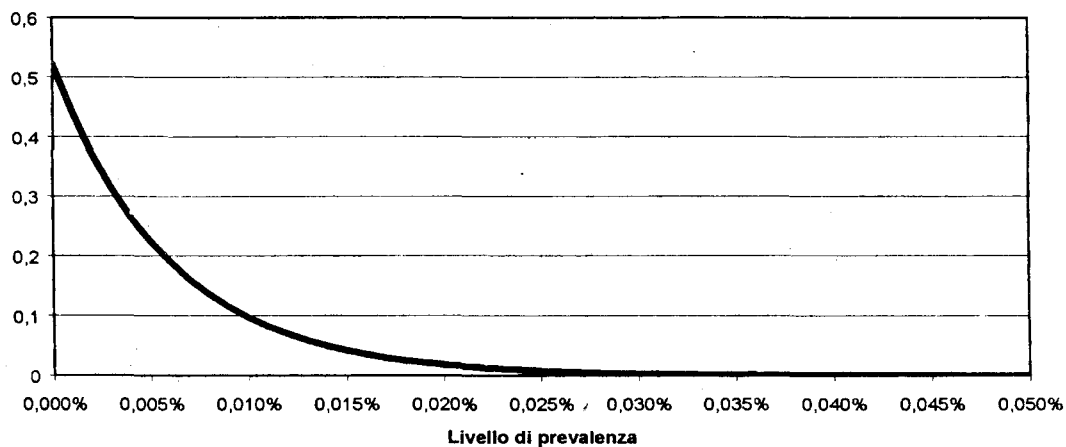
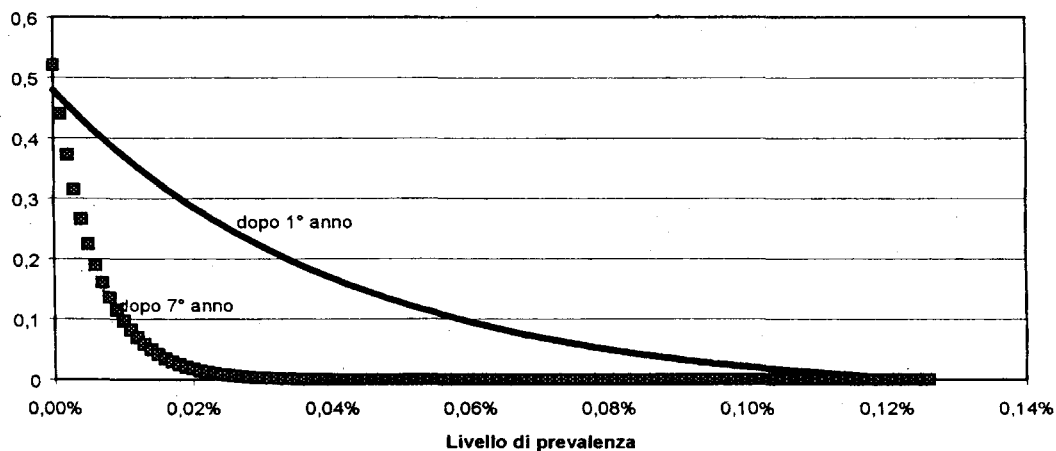


Grafico 2: comparazione tra la probabilità di non individuare un animale infetto al termine del primo e settimo anno di attività del piano di campionamento se la prevalenza è maggiore del valore in ascissa



Allegato 4
Articolo 9, comma 2**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMPIONI****PARTE RISERVATA AL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA USL**

Azienda USL di

Nome e Cognome del veterinario compilatore

Campione prelevato da:

- a) animale sospetto clinicamente / morto per cause sconosciute ☐
- b) animale campionato per il piano di sorveglianza ☐
 - Gruppo 1 ☐
 - Gruppo 2 ☐
 - Gruppo 3 ☐
- c) animale presente nell'azienda infetta ☐
- d) animale figlio dell'animale infetto ☐
- e) animale esposto al medesimo rischio alimentare nei primi sei mesi di vita ☐

Codice identificativo dell'animale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero di autorizzazione del macello in cui è stato prelevato il campione (bollo CEE o autorizzazione regionale):

Codice dell'azienda di appartenenza dell'animale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per la diagnosi differenziale, in data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sono stati prelevati i seguenti campioni:

Allegato 4
Articolo 9, comma 2

DIAGNOSI DI BSE

Per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per la diagnosi di BSE, in data

--	--	--	--	--	--

sono stati prelevati i seguenti campioni:

Encefalo ☐

Intera testa ☐

Modalità di conservazione dei campioni durante il trasporto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente:

Data di compilazione

--	--

--	--

--	--	--	--

 Firma _____

Allegato 4
Articolo 9, comma 2

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE COMPETENTE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di:

.....
Nome e Cognome del responsabile dell'esecuzione della prova diagnostica
.....

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Numero registro generale	Data accettazione campioni	Descrizione campioni	Accertamento	Metodo / esame	Data esecuzione prova	Esito

DIAGNOSI DI BSE

Numero di registro generale:

Data di accettazione dei campioni

Data di esecuzione della prova

Esito della prova:

positivo ☐

negativo ☐

dubbio ☐

I campioni sono stati inviati al Centro di Referenza Nazionale per lo Studio e le Ricerche dell'Encefalopatie animali e Neuropatologie comparate, per la conferma, in data:

Data di compilazione Firma _____

Allegato 5
Articolo 13, comma 1, lettera a)**SCHEDA DI RINTRACCIO DEGLI ANIMALI A RISCHIO**

Quadro A

A seguito di conferma di BSE nell'animale:

codice auricolare

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Azienda USL di

Nome e Cognome del veterinario compilatore

DATI SULL'ALLEVAMENTO

Quadro B

Allevamento indagato in quanto:

- a) sede di sospetto clinico (o di ultimo allevamento di detenzione dell'animale nel caso di sospetto effettuato presso il macello o stalla di sosta) ☐
- b) sede di figli dell'animale infetto (nel caso in cui l'animale infetto sia di sesso femminile) ☐
- c) sede della madre dell'animale infetto ☐
- d) allevamento di nascita dell'animale infetto ☐
- e) allevamento in cui l'animale è transitato nei primi sei mesi di vita ☐
- f) allevamento in cui l'animale è transitato dopo i primi sei mesi di vita ☐

Codice aziendale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Detentore:

Nome Cognome

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proprietario (da riempire se diverso dal detentore):

Nome Cognome

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo allevamento: Via

Altre specie allevate nella medesima azienda:

ovi-caprini ☐ n° soggetti: suini ☐ n° soggetti:equini ☐ n° soggetti: specie aviari ☐ n° soggetti:

Altro (specificare):

Allegato 5
Articolo 13, comma 1, lettera a)

CAPI BOVINI PRESENTI IN ALLEVAMENTO

Quadro C

Elenco dei capi presenti in allevamento (nel caso di tenuta dell'anagrafe su supporto informatizzato allegare stampa della situazione dell'allevamento dopo verifica della sua correttezza in allevamento):

Progr.	Codice auricolare	Data di nascita	Sesso (M / F)	Origine (nato in stalla / acquistato)	Data acquisto	Provenienza (codice nazione / codice aziendale / sconosciuta)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(aggiungere il numero di pagine necessarie al completamento dell'elenco)

Allegato 5
Articolo 13, comma 1, lettera a)

L'animale è nato nel presente allevamento ?:

SI ☐NO ☐

Quadro D

INFORMAZIONI SUI FIGLI DELL'ANIMALE INFETTO

Quadro E

Elenco degli animali nati dal capo nei due anni precedenti l'insorgenza dei sintomi - da compilare solo nel caso in cui l'animale era una femmina (nei caso di tenuta dell'anagrafe su supporto informatizzato allegare stampa contenente le medesime informazioni).

Progr.	Codice auricolare	Data di nascita	Sesso (M / F)	Presente in allevamento (SI / NO)	Data uscita	Destino (nome nazione / codice aziendale / macello / sconosciuto)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Nel caso in cui l'animale NON FOSSE nato nel presente allevamento:

Quadro F

Data di entrata in allevamento:

Provenienza:

a) Estero ☐

specificare nome dello Stato

b) Altra azienda italiana ☐

specificare codice azienda

Allegato 5
Articolo 13, comma 1, lettera a)

Nel caso in cui l'animale FOSSE nato nel presente allevamento:

Quadro G

Elenco degli animali nati in allevamento in un periodo compreso tra i sei mesi antecedenti ed i sei mesi successivi alla data di nascita dell'animale infetto (nel caso di tenuta dell'anagrafe su supporto informatizzato allegare stampa dopo verifica della sua correttezza in allevamento):

Progr.	Codice auricolare	Data di nascita	Sesso (M / F)	Presente in alleva- mento (SI / NO)	Data uscita dall'allevamento	Destino (nome nazione / codice aziendale / macello / scono- sciuto)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(aggiungere il numero di pagine necessarie al completamento dell'elenco)

Allegato 5
Articolo 13, comma 1, lettera a)

Nel caso in cui l'animale è TRANSITATO nel presente allevamento nei primi sei mesi di vita:

Quadro H

Elenco degli animali presenti in allevamento nel medesimo periodo in cui era presente l'animale infetto e di medesima età ($\pm$ sei mesi) (nel caso di tenuta dell'anagrafe su supporto informatizzato allegare stampa dopo verifica della sua correttezza in allevamento):

Progr.	Codice auricolare	Data di nascita	Sesso (M / F)	Presente in alleva- mento (SI / NO)	Data uscita dall'allevamento	Destino (nome nazione / codice aziendale / macello / scono- sciuto)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(aggiungere il numero di pagine necessarie al completamento dell'elenco)

Allegato 5
Articolo 13, comma 1, lettera a)

INFORMAZIONI SULLA MADRE DELL'ANIMALE INFETTO

Quadro I

[illegible]

Data di nascita

Presente in allevamento: SI ☐ NO ☐

Nel caso non fosse più presente in allevamento:

Data uscita dall'allevamento:

--	--

--	--

--	--	--	--

Destinazione:

c) Macello ☐

d) Estero ☐ specificare nome dello Stato

e) Altra azienda italiana ☐ specificare codice azienda

--	--	--

--	--

--	--	--

f) Sconosciuta ☐

Data di compilazione

--	--

--	--

--	--	--	--

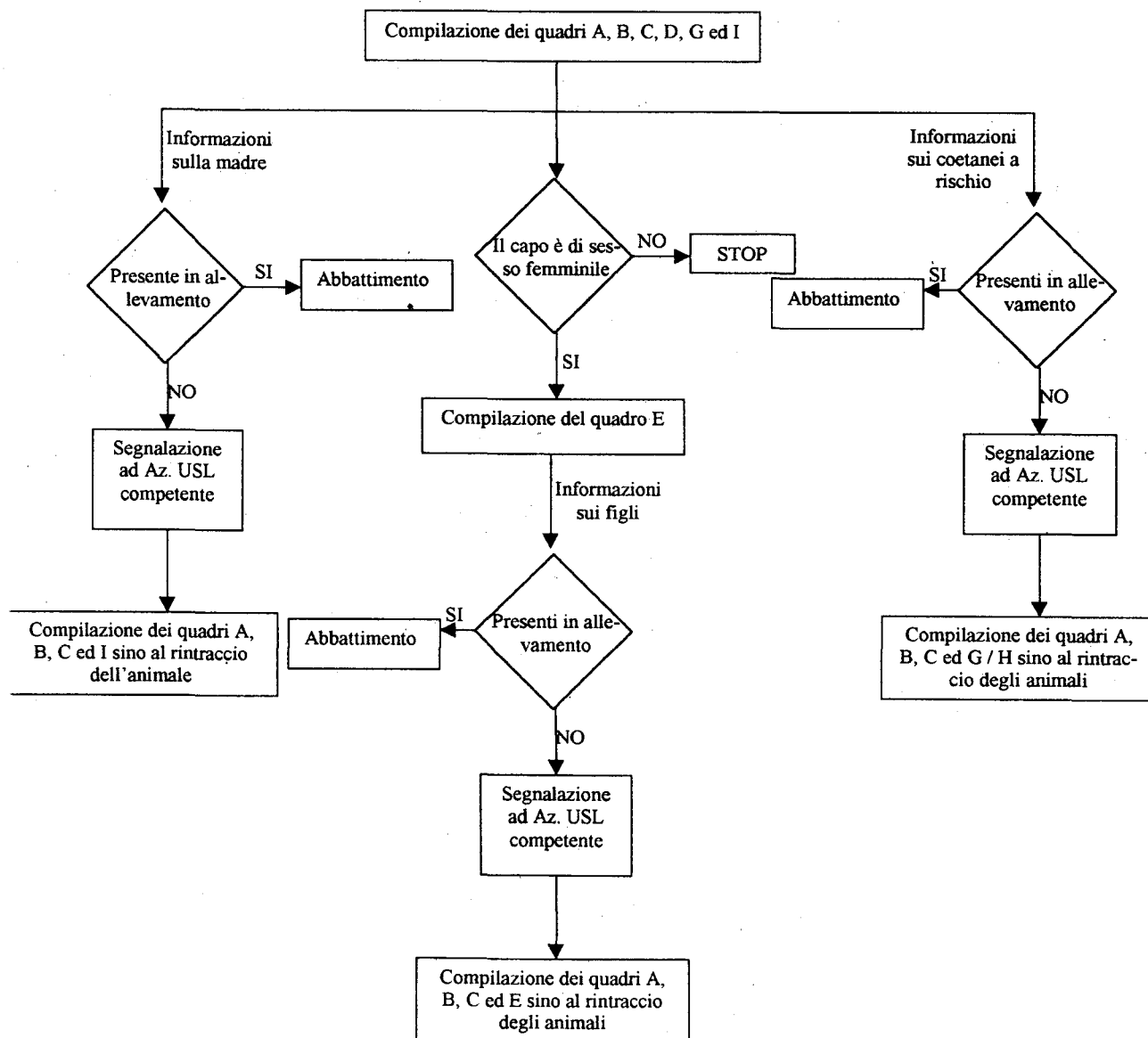
 Firma _____

Allegato 5

Articolo 13, comma 1, lettera a)

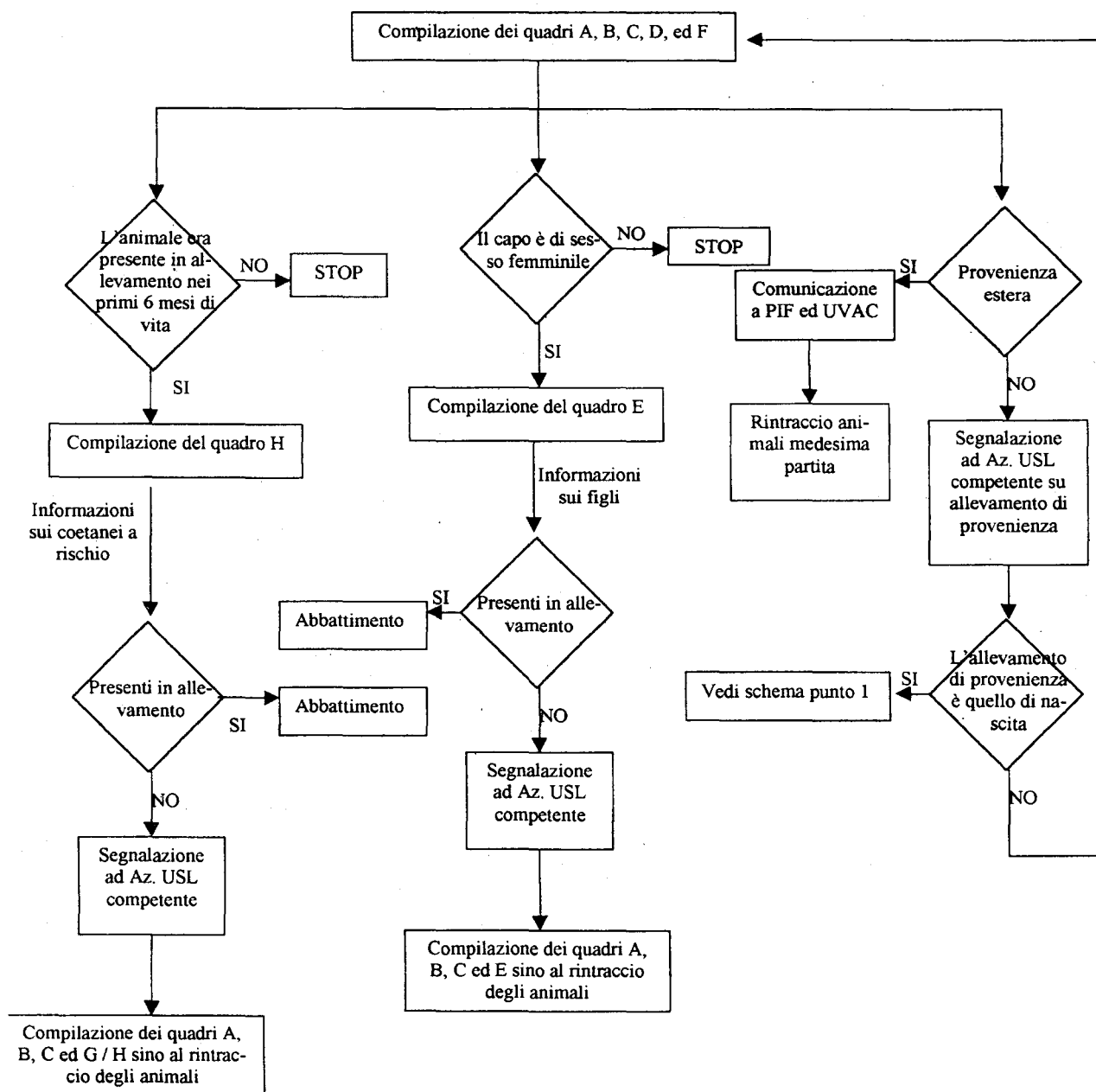
DIAGRAMMA DI FLUSSO**Illustrazione dei principi per l'esecuzione del rintraccio degli animali a rischio**

1. NEL CASO IN CUI L'ANIMALE INFETTO NON HA MAI SUBITO SPOSTAMENTI DALLA NASCITA AL MOMENTO DEL SOSPETTO CLINICO.



Allegato 5
Articolo 13, comma 1, lettera a)

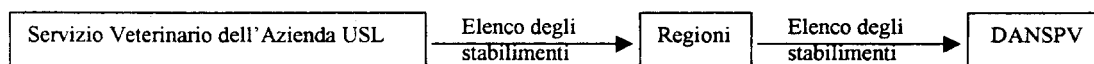
2. NEL CASO IN CUI L'ANIMALE INFETTO ABBA SUBITO SPOSTAMENTI DALLA NASCITA AL MOMENTO DEL SOSPETTO CLINICO.



Allegato 6
Articolo 19, comma 1

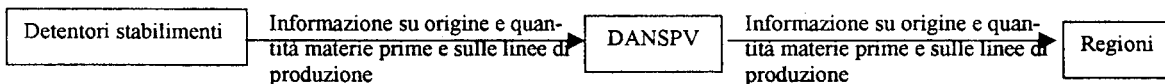
SCHEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI

A. ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI MANGIMI.



Periodicità: semestrale.

B. ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE A BASSO ED ALTO RISCHIO.

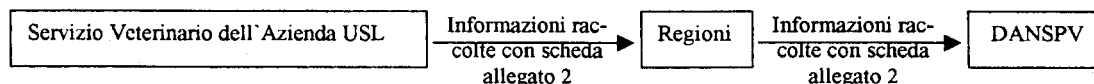


Periodicità: entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.



Periodicità: semestrale.

C. USO DEI MANGIMI IN ALLEVAMENTO.

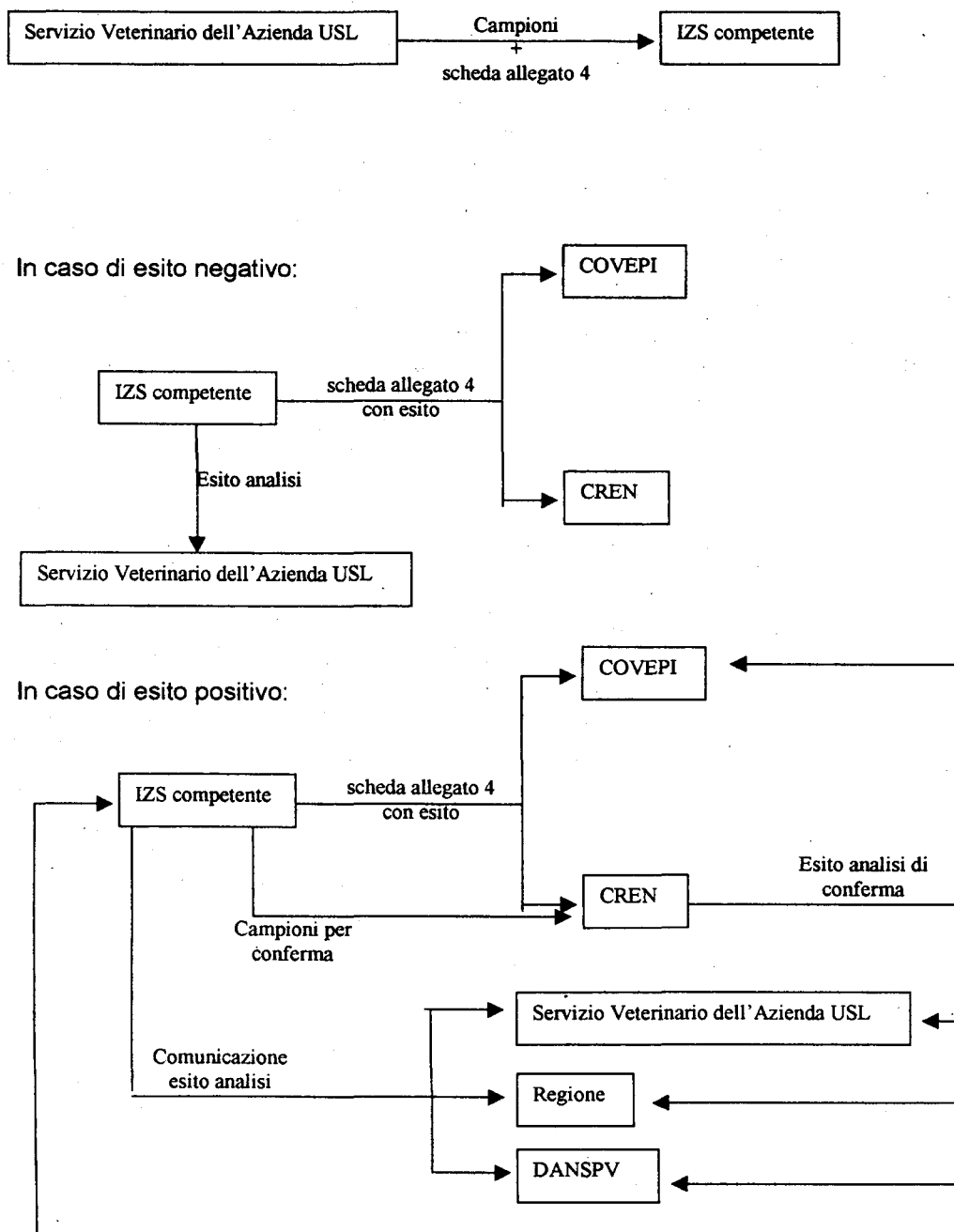


Periodicità: semestrale.

Nota: le informazioni raccolte con la scheda di cui all'allegato 2 saranno trasmesse secondo i flussi previsti per l'applicazione del Regolamento (CE) 820/97.

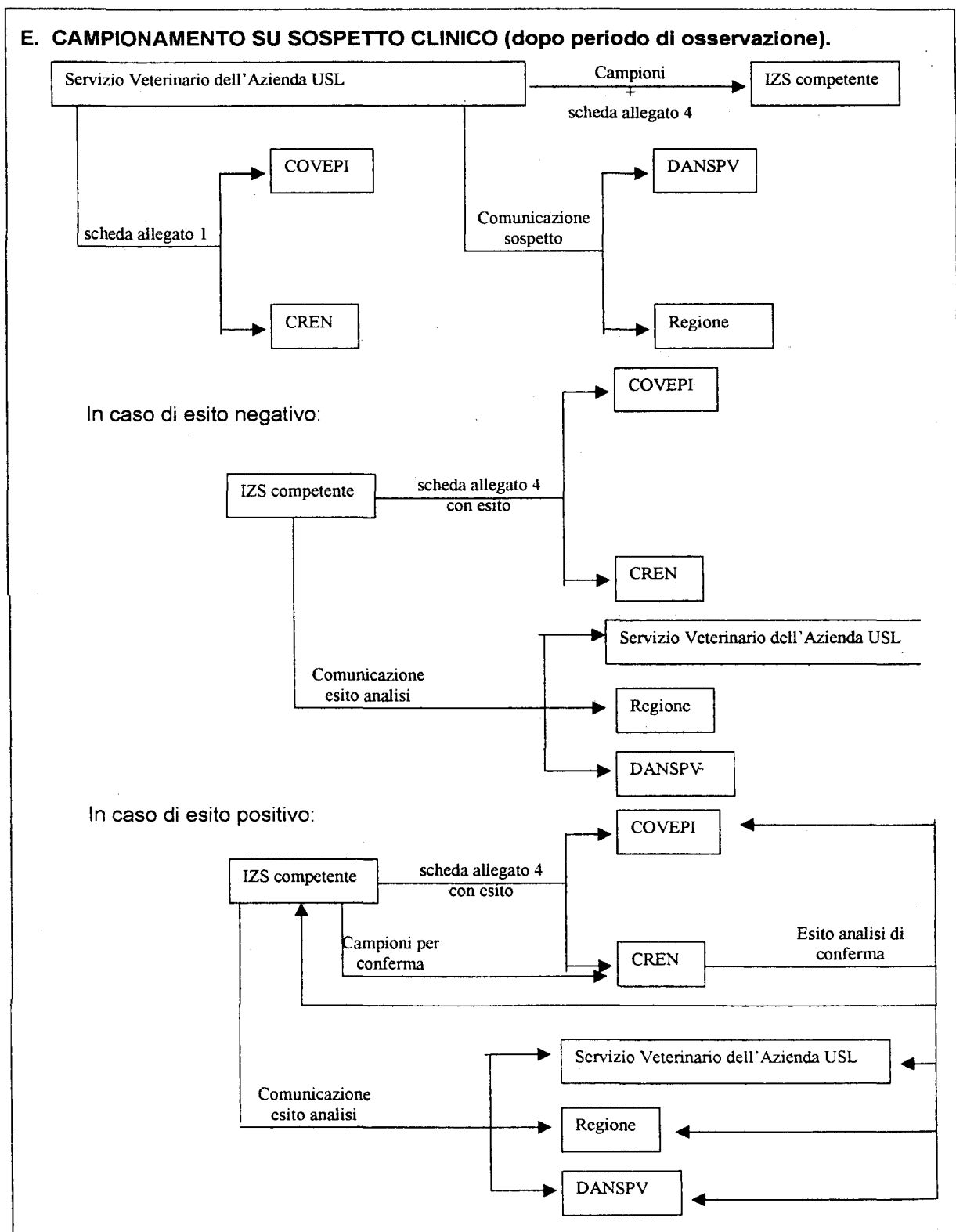
Allegato 6
Articolo 19, comma 1

D. CAMPIONAMENTO IN ALLEVAMENTI A RISCHIO.

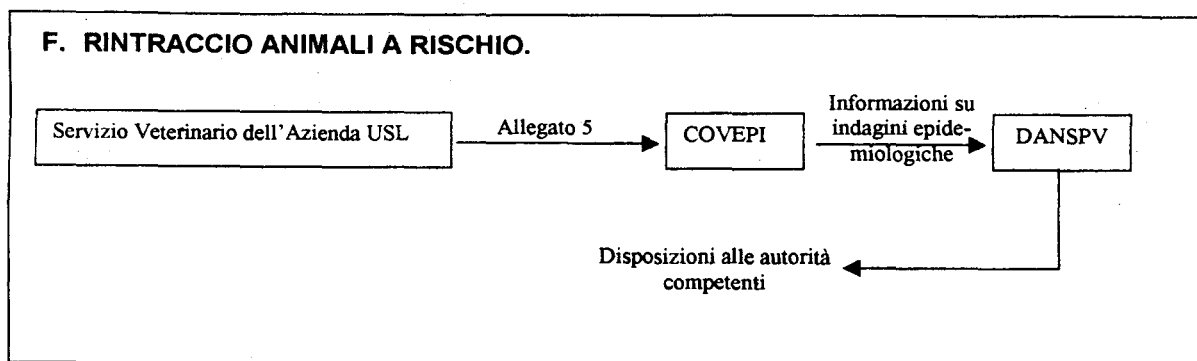


Allegato 6
Articolo 19, comma 1

E. CAMPIONAMENTO SU SOSPETTO CLINICO (dopo periodo di osservazione).



Allegato 6
Articolo 19, comma 1



Legenda delle abbreviazioni utilizzate:

DANSPV = Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.

COVEPI = Centro Operativo Veterinario per l'Epidemiologia, Programmazione ed Informazione.

CREN = Centro di Riferenza Nazionale per lo Studio e le Ricerche dell'Encefalopatie animali e Neuropatologie comparate.

IZS = Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Allegato 7
Articolo 3, comma 2

**Informazioni contenute nell'anagrafe degli impianti di produzione, distribuzione di
alimenti per animali e di laboratori per conto terzi**

Codice identificativo

--	--	--	--	--	--	--	--

SEDE LEGALE	
Cognome e Nome/Ragione Sociale	
Legale rappresentante	
Indirizzo	
CAP - Località (Prov.)	
Codice fiscale/Partita IVA	
Prefisso / Telefono	
Prefisso / fax	
Azienda USL di ubicazione	

SEDE IMPIANTO	
Denominazione	
Indirizzo	
CAP - Località (Prov.)	
Codice fiscale/Partita IVA	
Prefisso / Telefono	
Prefisso / fax	
Azienda USL di ubicazione	
Codice ISTAT attività	
Potenzialità oraria dell'impianto q/ora	
Produzione annua (quintali)	
Specie animale a cui sono destinati i mangimi prodotti dall'impianto, quantitativi prodotti e uso di farine di carne o pesce	
Specie animale (contrassegnare la casella delle specie che interessano)	Quantitativo prodotto annualmente (q)
Suini	☐
Pollame	☐
Conigli	☐
Selvaggina allevata	☐
Pesci	☐
Animali da affezione	☐
Cavalli	☐
Categorie di ruminanti (contrassegnare la casella delle categorie che interessano)	Quantitativo prodotto annualmente (q)
Vitelli	☐
Bovini adulti	☐
Agnelli e capretti	☐
Ovi-caprini adulti	☐

Allegato 7
Articolo 3, comma 2

UTILIZZO DI FARINE DI CARNE E DI PESCE				
Tipo di farine utilizzate	Quantità (quintali)	Origine nazionale	Origine UE	Da Paesi terzi
Ciccioli				
Farina di sangue				
Grassi animali				
Farine di carne, di ossa o di carne e ossa,				
Farina di pollame				
Farina di pesce				
Solubili di pesce concentrato, olio di pesce, olio di pesce raffinato e idrogenato				

Esistenza di linee dedicate alla produzione di mangimi per ruminanti, incluse tutte le fasi di stoccaggio e spedizione	Si		No	
--	----	--	----	--

RESPONSABILE IMPIANTO	
Cognome e nome -	
Indirizzo	
CAP - Località (Prov.)	
Prefisso / telefono	

Contrassegnare nella casella a fianco del testo le autorizzazioni di cui dispone l'impianto; in caso di assenza di autorizzazione, contrassegnare comunque la casella corrispondente quando è presente la documentazione ufficiale idonea all'esercizio dell'attività (es. Verbale di sopralluogo favorevole); in quest'ultimo caso va barrata la casella corrispondente al numero e data dell'autorizzazione

AUTORIZZAZIONI	n. e data autorizzazione
Art. 4 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione prefettizia per la produzione di mangimi di origine animale ed autorizzazione del Ministero della Sanità ai sensi del decreto legislativo 14/12/92 n. 508	
Art. 5 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione prefettizia per la produzione di mangimi composti completi, complementari, non contenenti premiscele per mangimi	
Art. 6 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione interministeriale rilasciata da Ministero dell'Industria per la produzione di mangimi contenenti premiscele per mangimi	
Art. 7 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione interministeriale rilasciata da Ministero della Sanità per la produzione di premiscele per mangimi	
Art. 1 decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione interministeriale rilasciata dal Ministero della Sanità per la produzione di mangimi medicati, o mangimi medicati e prodotti intermedi, a scopo di vendita o per conto terzi	
Art. 11, comma 2, decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità per i laboratori di analisi quali-quantitative di mangimi medicati e prodotti intermedi per conto terzi	
Art. 2 decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione interministeriale rilasciata dal Ministero della Sanità per la produzione di mangimi medicati, per autoconsumo	
Art. 6 decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità per l'acquisto ed utilizzazione di prodotti intermedi	

Allegato 7
Articolo 3, comma 2

Art. 9 decreto legislativo 03/03/93, n. 90, e art. 13, comma 8, decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione del Ministero della Sanità per la distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi		
Art. 13, commi 6 e 7, decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità per la vendita di mangimi medicati e prodotti intermedi		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rilasciato dal Ministero della Sanità		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli intermediari di additivi di cui all'art. 3, comma 1, rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli intermediari di premiscele di cui all'art. 3, comma 1, rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli intermediari di additivi di cui all'art. 8, comma 1, rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma		
Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli intermediari di premiscele di cui all'art. 8, comma 1, rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma		

Data _____

timbro e firma del compilatore _____

00A2555

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*